



Registro Proposte n. 13 del 28.04.2016
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE

SETTORE III

Delibera Originale del Consiglio Comunale

N. 37 del Reg. Data: 29.04.2016	OGGETTO	Approvazione Regolamento IUC componente IMU (Imposta Municipale Propria) e componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) per l'anno 2016.
------------------------------------	---------	--

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20.00** e seguenti, presso la sala convegni EXPO' del Comune di Pedara;

Alla prima convocazione in seduta straordinaria e urgente, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri			Presenti	Assenti
1. Rag.	Barbagallo	Carmelo	X	
2. Dott.	Bonaccorsi	Salvatore	X	
3. Rag.	Chisari	Maria Anna Carmela		X
4. Geom.	Corsaro	Salvatore Francesco	X	
5. Arch.	Cristaudo	Alfio	X	
6. Dott.	Laudani	Mario	X	
7. Dott.	Mazzella	Carmelo Carlo	X	
8. Rag.	Milone	Venera	X	
9. Sig.	Pappalardo	Carmelo	X	
10. Dott.	Pappalardo	Domenico	X	
11. Rag.	Pasqualino	Elisabetta		X
12. Sig.a	Petralia	Tiziana Filomena	X	
13. Dott.ssa	Petralia	Angela Vita Maria	X	
14. Ins.	Pezzino	Domenica	X	
15. Ins.	Russo	Davide		X
16. Geom.	Sambataro	Alfio		X
17. Ins	Scirè Calabrisotto	Domenico	X	
18. P.I.	Spitaleri	Bruno Basilio		X
19. Prof.	Tropi	Nuccio		X
20. Dott.ssa	Verdi	Milena	X	
TOTALI			14	6

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Dott. Mario Laudani, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori Consiglieri: Dott. Pappalardo Domenico del Gruppo "Misto", Geom. Corsaro Salvatore Francesco del Gruppo "Pedara al Centro" e Sig.na Petralia Tiziana Filomena del Gruppo "Pedara Responsabile".

La seduta è pubblica.

Partecipano per l'Amministrazione Comunale l'Assessore Rag. Salvatore Torrisi e l'Assessore Consoli Marina Adriana.

E' altresì presente il Responsabile del Settore III Dott.ssa Antonia Rapisarda.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Mario Laudani passa alla trattazione del secondo punto posto all'o.d.g. proposta di C.C. n. 13 del 28.04.2016 ad oggetto: "Approvazione Regolamento IUC componente IMU (Imposta Municipale Propria) e componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) per l'anno 2016". Quindi invita la dottoressa Rapisarda a delucidare il Consiglio sulla proposta in atti, visto che l'argomento non è stato discusso né in Commissione, né nella Conferenza dei capi gruppo.

La Dott.ssa Antonia Rapisarda, Responsabile del Servizio Finanziario interviene: « Bisogna tener conto che sono state apportate delle modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI attraverso la Legge di Stabilità per il 2016, con norme che operano d'ufficio sui regolamenti vigenti in quanto norme statali; ma si è comunque ritenuto opportuno riproporre i regolamenti in materia, per calare le norme statali nell'ambito degli articoli del regolamento che disciplina sia l'IMU che la TASI, in modo da rendere più facile l'interpretazione degli articoli, e renderli così più accessibili sia ai contribuenti che anche agli uffici preposti. Gli uffici hanno quindi ritenuto opportuno redigere un nuovo regolamento inserendo appunto tutte le variazioni che sono state apportate con la Legge di Stabilità e rimodulare gli articoli in modo da prendere in considerazione tutta la normativa che disciplina appunto i predetti tributi, tenendo in considerazione inoltre che l'approvazione del regolamento è un atto propedeutico all'approvazione delle aliquote, che dobbiamo andare a deliberare entro il 30 Aprile, termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.»

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Mario Laudani interviene: «Io capisco la perplessità perché andare ad approvare un regolamento, inutile nasconderselo, di cui nessuno ha avuto la possibilità, per la tempistica, di essere a conoscenza è qualcosa di problematico. Io sarei dell'opinione che in ogni caso, comunque vada la votazione, di rivederlo successivamente in seconda commissione se il presidente è d'accordo, e mi dispiace che sia assente. È anche giusto perché se ci sono delle osservazioni, delle modifiche, delle altre cose da potere apportare si potranno fare anche in un secondo momento, in modo tale che tutti quanti ne vengano a conoscenza. Passa la parola al Consigliere dott. Pappalardo Domenico.»

Il Consigliere Comunale Dottor Pappalardo Domenico interviene: «Mi dispiace intervenire sempre io, volevo dire che chiaramente questo tipo di problema non riguarda soltanto me medesimo, ma tutti i colleghi Consiglieri, perché siamo stati impossibilitati dalle vicissitudini connesse alla convocazione, di vagliare il contenuto delle modifiche.»

La Dott.ssa Antonia Rapisarda, Responsabile del Servizio Finanziario interviene: «Sono modifiche legislative, è questo che è stato apportato ai due Regolamenti IMU e TASI.»

Il Consigliere Comunale Dottor Pappalardo Domenico interviene: «Immagino che sostanzialmente le modifiche non sono altro che il recepimento della disposizione di legge, sì, io non voglio comunque rovinare diciamo, come dire, l'andamento molto sereno e tranquillo della seduta, dico soltanto che la scadenza del 30 aprile era assolutamente nota e che quindi, come dire la straordinarietà della convocazione, probabilmente e tutto quello che ne consegue con la messa all'ordine del giorno, senza il vaglio delle commissioni e quanto altro, insomma qualche deficit probabilmente c'è, la straordinarietà è qualcosa di imprevisto ed imprevedibile, credo che in questo caso, questi requisiti manchino, però ripeto non voglio rovinare l'andamento molto sereno e tranquillo, né andare a sindacare l'attività degli organi, non è mio costume fare queste cose.»

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Mario Laudani interviene: «Consigliere Pappalardo, io l'ho spiegato prima, che se prima non c'è una proposta di deliberazione il Consiglio non può essere convocato, la proposta è stata presentata il 28 perciò non potevo convocare il Consiglio prima di quella data.»

Il Consigliere Comunale Dottor Pappalardo Domenico replica dicendo che il 30 aprile era una data nota.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Mario Laudani interviene: «Oltretutto rimetto al Consiglio comunale la decisione su qualsiasi cosa voglia fare. Il Consiglio comunale è sovrano: può approvarla, può rinviarla, può decidere altre cose, così come nel pieno rispetto di tutti. Considerato che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri presenti e nella considerazione che chiederò al Presidente della seconda commissione di rivedere questi due regolamenti, passo alle dichiarazioni di voto dei Capi Gruppo sulla proposta di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2016 posta agli atti della seduta consiliare.»

Il Consigliere Comunale Rag. Carmelo Barbagallo capo gruppo del gruppo "Pedara Responsabile" esprime parere favorevole sulla proposta in discussione.

Il Consigliere Comunale Ins. Domenica Pezzino capo gruppo del gruppo "Pedara al Centro" esprime parere favorevole sulla proposta in discussione.

Il Consigliere Comunale Dott.ssa Verdi Milena capo gruppo del gruppo "Per Pedara" esprime parere favorevole sulla proposta in discussione.

Il Consigliere Comunale dott. Domenico Pappalardo capo gruppo del "Gruppo Misto" annuncia l'astensione del proprio gruppo.

Il Consigliere Comunale Arch. Cristaudo Alfio capo gruppo del gruppo "PD" interviene: « Il gruppo del PD annuncia voto favorevole, tenuto conto che comunque ci adopereremo affinché in Commissione si possa rivedere il regolamento ed eventualmente migliorarlo con contributi ad esso, grazie.»

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Mario Laudani non essendoci ulteriori interventi, procede alla votazione a scrutinio palese, per alzata di mano e, con l'assistenza dei tre scrutatori sopra citati sulla proposta in oggetto, ottenendo il seguente esito:

Presenti n. 14 Consiglieri;

Voti favorevoli n. 13;

Voti contrari n. 0;

Astenuti n. 1 (Dott. Domenico Pappalardo)

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. . 13 del 28/04/2016 posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la sopra riportata votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di C.C. n. . 13 del 28/04/2016 che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Mario Laudani, pone a votazione di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, con l'assistenza dei tre scrutatori sopra citati, si ha il seguente esito:

Presenti n. 14 Consiglieri;

Voti favorevoli n. 13;

Voti contrari n. 0;

Astenuti n. 1 (Dott. Domenico Pappalardo)

E pertanto,

II CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione


DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)



IL PRESIDENTE DEL Consiglio Comunale

(Dott. Mario Laudani)



Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 03 MAG 2016 per rimanervi
15 giorni consecutivi (art 11 comma 1) sino al 17 MAG 2016

IL MESSO NOTIFICATORE

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)

Dalla Residenza Comunale, li **18 MAG 2016**

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

03 MAG 2016 al 17 MAG 2016

E' divenuta esecutiva il giorno 29/04/16

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 12 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li

18 MAG 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)



Comune di Pedara

Provincia di Catania

Registro Generale Proposte N.13 Del 28/04/2016
ASSESSORATO O SETTORE PROPONENTE

SETTORE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. del Reg.	OGGETTO	Approvazione Regolamento IUC - componente IMU (Imposta Municipale Propria) e componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) per l'anno 2016.
Data:		

IL SETTORE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 05 Settembre 2014 sono stati approvati i Regolamenti Comunali per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre componenti: IMU, TASI e TARI;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell'IMU e della TASI prevedendo in sintesi quanto segue:
 - l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune.
 - l'art. 1, comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;
 - l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:
 - l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - l'esenzione per i terreni agricoli;
 - l'art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU e della TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Richiamato l'art. 1, comma 133 della legge di stabilità 2016 che anticipa al 1 gennaio 2016 l'entrata in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 158/2015.

Richiamato altresì l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all'IMU per gli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero che ha disposto: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero "AIRE", già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del primo Marzo 2016 che differisce ulteriormente al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la Legge 28 Dicembre 2015, n. 203 (Legge di Stabilità per il 2016);

Ritenuto di dover adeguare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e alle altre disposizioni sopra citate, nelle sue componenti IMU e TASI.

Considerato che, data la numerosità delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per il 2016, si reputa più opportuno sostituire in toto i Regolamenti in atto vigenti nelle sue due componenti IMU e TASI, già approvati con delibera di C.C. n. 33 del 05.09.2014.

Visti gli allegati schemi per i Regolamenti Comunali da adottare, uno per ciascuna delle due componenti IUC (IMU e TASI), predisposti ai sensi delle norme sopra richiamate e così formati:

1. il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), composto da n.ro 30 articoli (Allegato A);
2. il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), composto da n.ro 20 articoli (Allegato B);

che costituiscono, nel loro complesso, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s. m. i.;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033 del 28 Febbraio 2014, in ordine alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, e considerato, pertanto, che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011;

Viste le Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

Visto l'Ordinamento amministrativo degli EE. LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria in data 22.4.2016 acquisito ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli sotto riportati, resi ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000:

PROPONE

1. Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Approvare i due allegati Schemi di Regolamento Comunale, predisposti ai sensi delle norme sopra richiamate e così formati:
 - Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), composto da n.ro 30 articoli (Allegato A);
 - Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), composto da n.ro 20 articoli (Allegato B);
3. Prendere atto che i predetti Regolamenti, approvati entro i termini di cui all'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, entrano in vigore con decorrenza dal primo gennaio 2016;
4. Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale (IUC);
5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

6. Stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rispettare le date stabilite ottemperando agli obblighi di pubblicità previsti.

Sulla superiore proposta si esprimono i seguenti pareri:

a) dal responsabile del Settore Finanziario e Tributario D.ssa Antonia Rapisarda, ai sensi dell'art. 12 l.r. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile;

IL RESP. SERV. FINANZIARIO E TRIBUTARIO DELL'ENTE

(Dott.ssa Antonia Rapisarda)





COMUNE DI PEDARA

VERBALE N. 7

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di Aprile, alle ore 09:10, nei locali dell'ufficio di Ragioneria del Comune di Pedara si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, giusta Delibera di nomina del Consiglio Comunale per il triennio 2014/2016, n. 26 del 09/07/2014, sul seguente ordine del giorno:

- Parere sulla Proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione Regolamento IUC – componente IMU (Imposta Municipale Propria) e componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) per l'anno 2016".

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti, i Sigg.:

- Dott.ssa Anna Lucia Nicoloso - Presidente
- Dott. Guglielmo Marziani - Componente
- Dott. Giuseppe Nicolosi – Componente.

E' presente, altresì, la Dott.ssa Antonia Rapisarda, responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'Ente.

Il Collegio:

Considerato che la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI, per le quali si è reso opportuno sostituire i regolamenti in atto vigenti, già approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 5/9/2014;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7, del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10/10/2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di delibera in oggetto indicata;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ex artt. 1 L.R.n. 48/1991 e 12 L.R. n. 30/2000;

Osservata la coerenza, conformità e compatibilità dell'atto con il quadro normativo vigente e visti il D. Lgs n.267/2000 e lo Statuto Comunale, all'unanimità,

ESPRIME

Parere favorevole, per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione inerente ai regolamenti di cui in oggetto.

Alle ore 10,00, la seduta viene sciolta.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Anna Lucia Nicoloso

Dott. Guglielmo Marziani

Dott. Giuseppe Nicolosi



COMUNE DI PEDARA

Provincia di Catania

Allegato A)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/16

INDICE

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	4
ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO	5
ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI	5
ART. 6 – BASE IMPONIBILE.....	5
ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.....	7
TITOLO II.....	9
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	9
ART. 8 – ESENZIONI.....	9
ART. 9 – ABITAZIONE PRINCIPALE.....	10
ART. 10 – PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	10
ART. 11 – ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI.....	11
ART. 12 – IMMOBILI MERCE	11
ART. 13 – IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	11
ART. 14 – RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.....	12
ART. 15 – RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO	13
ART. 16 – RIDUZIONE DI IMPOSTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO.....	13
ART. 17 – ALIQUOTA RIDOTTA.....	13
ART. 18 – DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA.....	14
TITOLO III.....	15
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI.....	15
ART. 19 – DICHIARAZIONE	15
ART. 20 – TERMINI DI VERSAMENTO	16
ART. 21 – MODALITÀ DI VERSAMENTO	16
ART. 22 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	17
ART. 23 – ACCERTAMENTO.....	17
ART. 24 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	18
ART. 25 – RIMBORSI PER ATTRIBUZIONI DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE	18
ART. 26 – MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI	18
ART. 27 – RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE	19
TITOLO IV.....	20
DISPOSIZIONI FINALI	20
ART. 28 – NORMATIVA DI RINVIO	20
ART. 29 – NORME ABROGATE	20
ART. 30 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	20

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Pedara, in provincia di Catania, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013 nonché dall'art. 1 cc. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 53, 54 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016);
 - dagli artt. 8 e 9 D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto Comunale.

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6, del D. L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento ed ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 3 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 del D. L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, alle condizioni e nei limiti di legge ovvero nei limiti espressamente definiti dal Comune, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica il regime previsto dal comma 2 del presente articolo. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
6. Nel caso di fabbricati non iscritti al Catasto, ovvero che siano iscritti al Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso al catasto, ed a versare la relativa imposta.

7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione alla effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Art. 6 – Base imponibile

1. Fabbricati iscritti in Catasto

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta entro il giorno 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il giorno 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo procedura *Docfa* ai sensi del D. M. n. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del Territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura *Docfa*, di cui al D. M. n. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione Comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20, della Legge n. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta fabbricabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000.

Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, così come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Ufficio del Territorio.
2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso in cui l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa;
 - altresì, i terreni agricoli:
 - a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ovvero
 - b. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile.
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastrati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.

2. Ai sensi dell'art. 91-bis del D. L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
3. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni di imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 9 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 11 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1, comma 707, num. 3), della Legge n. 147/2013:
 - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; a tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 12 – Immobili merce

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 13 – Immobili di edilizia residenziale pubblica

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, oltre alla spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.

Art. 14 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - mancanza delle scale di accesso.
5. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.
6. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
7. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

9. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 15 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati di interesse storico-artistico

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Art. 16 – Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 17 – Aliquota ridotta

1. Con apposita delibera dell'organo competente può essere approvata, entro i limiti di legge, l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
 - per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
 - per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che non potrà tuttavia incidere – in caso di immobili di Cat. D – sulla quota di imposta di competenza erariale, pari al 7,6 per mille;
 - per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi.
2. In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione delle aliquote potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto passivo d'imposta a percepire canoni di locazione più elevati.
3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante

dall'esercizio di arti e professioni nella misura fissata per legge. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento, così come previsto dal comma 6-bis dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, della Legge n. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis della Legge n. 222/2007.
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 del Codice Civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 19 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 del D. L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative

pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 20 – Termini di versamento

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate.
2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di versamento.
3. Il versamento della prima rata, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune provvede ad effettuare l'invio degli atti per la pubblicazione presso il predetto sito entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 21 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 22 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, viene designato il Funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 23 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento avvengono mediante modello di pagamento unificato o con le altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698, della Legge n. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D. Lgs. n. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
8. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari.

Art. 24 – Attività di controllo

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Art. 25 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 della Legge n. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Art. 26 – Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 della Legge n. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58, della Legge n. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R. D. n. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D. Lgs. del 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei Regolamenti Comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30 – Efficacia del Regolamento

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, per come integrata dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.



COMUNE DI PEDARA
Provincia di Catania

Allegato B)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/16

INDICE

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASI.....	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI.....	3
ART. 4 – BASE IMPONIBILE DELLA TASI	4
ART. 5 – ALIQUOTE DELLA TASI.....	4
ART. 6 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO	5
ART. 7 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO	5
ART. 8 – DECORRENZA DELLA TASI	6
ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE	6
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	7
ART. 10 – ESENZIONI	7
ART. 11 – RIDUZIONI	7
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI	9
ART. 12 – DICHIARAZIONE	9
ART. 13 – RISCOSSIONE DELLA TASI	10
ART. 14 – MODALITÀ DI VERSAMENTO	10
ART. 15 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	11
ART. 16 – ACCERTAMENTO.....	11
ART. 17 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	12
ART. 18 – RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE	12
TITOLO IV	13
DISPOSIZIONI FINALI	13
ART. 19 – NORMATIVA DI RINVIO	13
ART. 20 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	13

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Pedara, in provincia di Catania, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006, la Legge n. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto Comunale.

Art. 2 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi da 669 a 700, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta Municipale Propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. La TASI è imposta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Pedara, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.

- 4 Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti al Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti al Catasto, ovvero che siano iscritti al Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso al Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
5. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'art. 13, comma 4, del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma precedente, presentati entro il 15 Giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Art. 5 – Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui

all'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D. L. n. 201/2011.

3. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Ai sensi del comma 681 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014), nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 14 ottobre, così come previsto nel comma 688 della Legge n. 147/2013, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 11 – Riduzioni

1. Ai sensi del comma 679 della Legge n. 147/2013, nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
3. Ai sensi del comma 678, secondo periodo, della Legge n. 147/2013, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune, nella delibera di definizione delle aliquote, può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

4. Ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 9-bis del D. L. 47/2014 (convertito con modifiche dalla Legge del 23/05/2014, n. 80), a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al presente comma, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
5. Ai sensi del comma 678, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per come modificato dall'art. 1, comma 54, della Legge n. 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 Dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 12 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 13 – Riscossione della TASI

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoversamento da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore, ed a seguito dell'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante, che viene quantificata nell'ambito del provvedimento di riscossione della TARI.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, ovvero del Tributo sui rifiuti vigente nel 2013 per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall'occupante.
3. In deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e delle aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal possessore dell'immobile ed alle scadenze fissate per il pagamento della TARI per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 14 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 15 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel Funzionario Responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 16 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693, della Legge n. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con

invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 della Legge n. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 17 – Attività di controllo

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R. D. n. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, di cui all'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti Regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20 – Efficacia del Regolamento

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.